

145.
delle sopradette che esser in alcuna parte derogato all'auto-
rità delli Consiglieri, capi di 40, Arcipresbiteri di Comuni, ed altri
Magistri, la qual star debba nel suo vigore, e forza.

E perchè fra pochi giorni dovrà restar mutato il C. di X. sa-
no tenuti li Correttori sopradetti sotto debito di Sacramento nel parti-
colar della revisione del suo Capitulare di aver nel termine quanto
più presto proposto nel modo sopradetto a questo Cons. Le loro
opinioni, per deliberarsi in esso quella che sarà giudicata convenien-
te intorno la sua regolazione et autorità in materia de' Nobili, e
specialmente di quelli, che sono costituiti in Magistri, Ufficij, e Reggimen-
ti.

E in questo frattempo si divenga all'elezione di quelli, che man-
cano a farli del nuovo C. di X.

Aver doveranno in considerazione, che siano eseguite le Parti di
questo Cons. e quelle specialmente del 1335. 20. Luglio 1468. 18.
Dre 1486. 15. Maggio; 1487. 1. Aprile. 15812. 21, e 22. Dre; 1628.
3. 4. 21, e 25. Dre. e 31. Dre; 1640 27. Marzo subsequenti.

Affinchè si possa spedire celeramente un tanto, e sì grave negozio
siano tenuti li Consiglieri, semprechè li Correttori richiedessero la rida-
zione di questo Cons. dargliela senza dilazione.

Utrano li medesimi Correttori l'obbligo di far leggere le loro Par-
ti nel Cons. nostro, e poi a questo Cons. giorni otto avanti, ovvero
nel Cons. precedente, a quello che doveranno esser ballottate come
si è osservato da Correttori eletti per il papato, giusto la Dispo-
sizione della Parte dei 14. Luglio 1624.

Devranno esser tolti da ogni luogo, officio, Consiglio, e Magist. etiam
continuo, e con pena, ne rifiutare, sotto tutte quelle pene contenute nelle leggi
contro rifiutanti ambasciere a sette cronate, ne possono esser dispensati, o excu-
sati, se non con Parte presa con li $\frac{5}{6}$ della Ballotte di questo Cons.
niclato da 400 sopra, et star nel lanco migliore dal giorno della loro
elezione; e se faranno, o fossero eletti in altra lancia (eccettuati gli eletti in
qualche Carco di fuori, e non pariti) debbano tenere, e l'uno e l'altro atten-
dendo però a questo particolarmente.

1561. 3. Dre. Letta in M.C. 1561. 28. Dre.

Comp. dal Cons. Michel Angelo Marini Segretario Legitt.

E. Bui